

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3778

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMALFITANO, TESINI, CASATI, AGRUSTI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BIANCHI, BONFERRONI, BUONOCORE, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BORTOLANI, BRUNETTO, CACCIA, CAFARELLI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, CIMMINO, CIOCCI CARLO ALBERTO, COBELLIS, COLONI, COSTA SILVIA, CRISTOFORI, CURSI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GELPI, GOTTARDO, GREGORELLI, GRILLO LUIGI, GRIPPO, LA PENNA, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MARTUSCELLI, MAZZUCONI, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PICCOLI, PORTATADINO, QUARTA, RABINO, RADI, REBULLA, RICCIUTI, RIGHI, ROJCH, RUSSO FERDINANDO, RUSSO VINCENZO, SANGALLI, SANZA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI

Presentata il 31 marzo 1989

**Disciplina dell'attività di insegnamento del restauro
da parte dell'Istituto centrale per il restauro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'insegnamento del restauro in Italia è attività attualmente regolamentata dal regio decreto 21 giugno 1938, n. 1038, che ha istituito l'Istituto centrale di patologia del libro, dalla legge 22 luglio 1939, n. 1240 (in particolare agli articoli 1, 9, 10, 11, 12) che ha istituito l'Istituto centrale per il restauro, dal « regolamento del corso

triennale e del corso di perfezionamento per l'insegnamento del restauro » promulgato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, dalla legge 1° marzo 1975, n. 44 (in particolare l'articolo 11, che attribuisce all'Opificio delle pietre dure di Firenze le funzioni di scuola), dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,

n. 805, articoli 16 e 17, che fra l'altro ridefinisce i compiti dei menzionati istituti centrali, nonché dai decreti del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 luglio 1977 che regolamentano l'attività degli stessi istituti.

Gli unici istituti che, operando sulla base di tali norme, rilasciano attualmente in Italia diplomi di abilitazione all'esercizio della professione di restauratore sono quindi l'Istituto centrale per il restauro e l'Opificio delle pietre dure di Firenze. Tali diplomi, ai fini dell'accesso all'ex qualifica di « restauratore di opere d'arte » del Ministero per i beni culturali e ambientali, vengono equiparati ad un diploma di scuola secondaria superiore.

L'Istituto centrale per la patologia del libro ha tenuto in passato corsi biennali al termine dei quali non veniva rilasciato diploma.

Non bisogna dimenticare che, indipendentemente dal quadro legislativo richiamato, anche istituti d'istruzione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (ad esempio accademie di belle arti, istituti d'arte) hanno tenuto o tengono, con varie modalità, nell'ambito di programmi ordinari o sperimentali, corsi di restauro in cui i discenti operano direttamente su beni culturali.

A ciò si aggiunga che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Ravenna, Ferrara e Forlì gestisce, in base a decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 31 ottobre 1981, una scuola del restauro del mosaico, la cui situazione normativa appare tuttavia piuttosto carente.

La legge n. 1240 del 1939, che ha istituito l'Istituto centrale per il restauro, all'articolo 12 prevede che « è vietato istituire scuole di restauro senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, al cui controllo è sottoposto l'insegnamento del restauro nel regno »; il passaggio della Direzione generale delle antichità e belle arti e dell'Istituto stesso (già da essa dipendente) al Ministero della pubblica istruzione, per confluire poi nel Ministero per i beni culturali e ambientali, ha evidentemente trasferito a que-

st'ultimo le competenze per l'applicazione della norma suddetta.

Tuttavia, l'insegnamento del restauro viene attualmente di fatto impartito in numerosi corsi tenuti non da scuole legalmente riconosciute in base alla norma richiamata, bensì in attuazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sulla formazione professionale.

È di particolare rilevanza che tale legge, all'articolo 14, ultimo comma, dispone che le pubbliche amministrazioni considerino titoli validi per i pubblici concorsi gli attestati rilasciati dalla regione a quanti abbiano superato corsi di varia natura e durata, tenuti in base alla legge stessa. D'altra parte, tali corsi, per i limiti imposti dalla legge n. 845 del 1978, non configurandosi come attività scolastica, per un verso sfuggono alla legge n. 1240 del 1939, per altro verso non possono avere durata sufficiente a consentire il raggiungimento di un'adeguata formazione teorica e pratica dei discenti.

Inoltre, in assenza di un albo dei restauratori (che d'altra parte esigerebbe come premessa l'esigenza di un adeguato numero di vere e proprie scuole di restauro), l'attività di restauratore di beni culturali può essere oggi esercitata di fatto, anche come prestazione professionale o d'impresa commissionata da una pubblica amministrazione, da chiunque, adempiuti alcuni obblighi formali del tutto generali pertinenti ai pubblici appalti, riceva la fiducia del committente. Per contro, nei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di restauratore il diploma conseguito superando l'esame finale dei corsi dell'Opificio delle pietre dure o della scuola dell'Istituto centrale per il restauro (cui si accede per pubblico concorso e con severa selezione) risultano di fatto equiparati ad un attestato conseguito al termine di un breve corso di formazione tenuto generalmente da soggetti privati convenzionati con una regione ai sensi della legge n. 845 del 1978.

È tuttavia da notare che le iniziative delle regioni o di enti con esse convenzionati hanno comunque sopperito ad una

esigenza sempre più sentita nel mercato del lavoro che, per l'area del restauro di beni culturali, sembra offrire sempre nuovi spazi ad un'impreditoria specifica e, si auspica, sempre più qualificata.

Ciò deriva evidentemente sia dalla maggiore — seppure mai sufficiente — disponibilità di fondi per interventi di manutenzione e restauro, sia dall'aggravarsi di situazioni sociali ed ambientali negative per la conservazione di manufatti di interesse storico-culturale, sia (ancora in misura limitata) da quell'attività promozionale e di pubblicità, sviluppata negli ultimi anni da imprese le più diverse, che va sotto il nome di « sponsorizzazione » o di « neomecenatismo » e che si concreta nel finanziamento di restauri di famose opere d'arte.

La crescita della domanda di operatori, superando di gran lunga la disponibilità di operatori di accertata qualificazione professionale, rischia dunque di peggiorare la qualità media degli interventi di restauro, di cui solo una parte percentualmente limitata viene eseguita da operatori dell'amministrazione statale dei beni culturali, mentre il ricorso ad operatori privati costituisce attualmente la regola per la stessa committenza pubblica.

Anche se non basta puntare soltanto alla maggiore qualificazione possibile degli operatori che intervengono direttamente, manipolandoli, sui beni culturali, per migliorare la qualità complessiva degli interventi di restauro in Italia (è noto infatti che il restauro prevede l'impiego di mezzi strumentali diversi e di varie professionalità specialistiche fra loro interagenti, quali storici dell'arte, archeologi, architetti, esperti scientifici — chimici, biologi, fisici —, specialisti della diagnostica e della documentazione nelle forme più varie etc.), è nondimeno evidente che il momento della manipolazione costituisce comunque uno degli aspetti più delicati e rischiosi dell'intervento conservativo; né il limitato ambito della proposta di legge che segue può consentire l'adozione di tutti i provvedimenti che sarebbero necessari per attuare un vero e pro-

prio « restauro » dell'amministrazione dei beni culturali, per consentirle di esplicare nel modo migliore le sue funzioni.

Il percorso formativo di un operatore che la legge abiliti ad operare quale restauratore di beni culturali non va quindi lasciato all'arbitrio o al caso e neppure è pensabile che possa differire per aspetti essenziali nei modelli didattici ed organizzativi; né è tollerabile che attestati e diplomi tanto diversi possano convivere nell'odierno mercato del lavoro, che in prospettiva potrebbe invece aspirare ad un'omologazione dei titoli professionali e di studio almeno nell'ambito della Comunità europea.

Un documento approvato nel 1984 dall'ICOM (*International Council of Museums — Committee for Conservation and Restoration*) a Copenaghen ha fornito una base internazionalmente accettata per la definizione dei requisiti irrinunciabili nella formazione del restauratore, come figura ben distinta da quella pur nobilissima dell'artigiano, la quale però si caratterizza per il « saper creare o rifare » e non per il restaurare. L'ICOM raccomanda per la figura professionale del restauratore un corso di studi concluso dal conseguimento di un titolo equivalente ad un *university graduate degree*, ma comprendente un sufficientemente lungo *stage* di esercitazione pratica volto ad assicurare, accanto alle conoscenze teoriche, l'irrinunciabile sensibilità ed abilità manuale, la confidenza con materiali, tecniche esecutive e situazioni conservative diverse e, in genere, tutte le necessarie capacità operative. Quanto ai contenuti disciplinari l'ICOM indica:

- storia dell'arte e delle civiltà;
- metodi di ricerca e documentazione;
- conoscenza della tecnologia dei materiali;
- teoria ed etica della conservazione;
- storia e tecnologia della conservazione;
- storia e tecnologia della conservazione/restauro;

chimica, biologia e fisica dei processi di deterioramento e dei metodi di conservazione.

Non c'è dubbio, per quanto concerne i manufatti di carattere storico-artistico ed archeologico, che i corsi tenuti presso l'Istituto centrale per il restauro e presso l'Opificio delle pietre dure soddisfano i requisiti disciplinari sopra indicati, anche se risulta auspicabile una revisione di alcuni aspetti della loro organizzazione, mentre il numero dei restauratori attualmente diplomati al termine di tali corsi appare eccessivamente limitato rispetto alle esigenze; al contrario, i corsi di restauro, variamente denominati, attivati da vari enti in convenzione con le regioni ai sensi della legge n. 845 del 1978 risultano tutti difforni dai requisiti ICOM.

In Italia la consapevolezza che la situazione fosse sempre meno soddisfacente (infatti era evidente che alla crescente richiesta di restauratori qualificati non potevano rispondere le due scuole del Ministero per i beni culturali e ambientali, né i corsi regionali assicuravano la necessaria qualificazione) aveva del resto condotto, già prima del documento di Copenaghen, a promuovere un coordinamento delle iniziative regionali con l'Istituto centrale per il restauro: questo apprezzabile tentativo ha avuto esito nella stipula di un « protocollo di intesa » fra il Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni siglato rispettivamente per le due parti il 12 maggio 1983 dal Ministro Nicola Vernola e dall'assessore alla cultura della regione Toscana, Marco Mayer.

Se il « protocollo d'intesa » del 1983 avesse trovato attuazione concreta, i corsi tenuti dall'Istituto centrale per il restauro sarebbero stati volti non più a fornire la formazione di base per esercitare la professione di restauratore, bensì a specializzare i docenti destinati ai laboratori-scuola attivati presso le varie regioni, così da garantire l'omogeneità metodologica dell'indirizzo didattico in campo nazionale, che appare, in questa materia, assolutamente irrinunciabile.

Allo stato attuale il perseguimento dei fini che il « protocollo » Vernola-Mayer si prospettava appare ancora lontano e tale resterà se non si disporrà in tempi brevi di una legge che definisca alcuni principi di base per la regolamentazione dell'insegnamento del restauro in Italia, col proposito non solo di assicurare al nostro Paese un maggiore numero di operatori qualificati nei prossimi anni, ma anche di rendere realmente competitivi gli operatori italiani del restauro nel mercato europeo del lavoro.

Un tale ambizioso obiettivo deve costituire una meta aggregante per gli organi e le istituzioni dello Stato e delle regioni, mirando alla sperimentazione ed alla progressiva attuazione di un progetto di decentramento delle sedi di formazione di restauratori che sia da un lato capace di assicurare la necessaria omogeneità di indirizzo, dall'altro attento alla specificità delle situazioni locali, cioè alle diverse forme della « cultura materiale » alle diverse tecnologie tradizionali di realizzazione di manufatti di interesse storico-artistico, alle diverse componenti del rischio di deterioramento o perdita del patrimonio culturale.

A tale fine deve concorrere anzitutto il Ministero per i beni culturali e ambientali, cui deve essere riconfermato il ruolo di garante dell'unitarietà dell'indirizzo e del coordinamento organizzativo del progetto. Nell'ambito del Ministero è evidente che, come già sancito dalla normativa vigente, l'Istituto centrale per il restauro deve essere adeguato nei mezzi finanziari e nelle strutture, nelle attrezzature e nel personale, nella capacità di spesa e nelle competenze organizzative per operare efficacemente, nell'ambito delle sue attribuzioni, all'attuazione di quanto previsto dalla presente proposta di legge e dalle norme ulteriori in materia che il Ministro è delegato ad emanare con proprio decreto.

A tal fine la presente proposta di legge, all'articolo 1 stabilisce che l'attività di insegnamento del restauro, affidata all'Istituto centrale per il restauro, è organizzata in corsi quadriennali e in corsi di perfezionamento.

I corsi quadriennali sono svolti presso la sede dell'Istituto, presso i centri regionali o interregionali regolati da apposite convenzioni tra il Ministero e le regioni interessate e presso le sezioni scolastiche dell'Istituto medesimo, che non possono superare il numero di quattro, una delle quali è organizzata presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze.

I corsi di perfezionamento sono svolti presso la sede dell'Istituto centrale per il restauro. Presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze viene previsto un corso di perfezionamento relativo al commesso marmoreo.

La norma conserva l'attuale sistema del concorso pubblico per l'accesso alla scuola di restauro con la vigente riserva dei posti per i cittadini stranieri.

Analogamente è previsto il concorso per titoli per l'accesso al corso di perfezionamento, con la possibilità di accesso per coloro che abbiano seguito scuole di restauro all'estero.

Agli ammessi al corso di perfezionamento viene attribuita una borsa di studio per un anno, rinnovabile solo una volta.

L'articolo 2 si occupa delle convenzioni tra lo Stato e le regioni, concernenti i centri regionali o infraregionali di insegnamento del restauro e demanda al Ministero per i beni culturali e ambientali la definizione dello schema tipo di convenzione.

La norma prevede una gradualità temporale nell'istituzione delle scuole regionali e stabilisce che non possono esserne istituite più di venti.

È altresì fissato il numero degli allievi che possono essere ammessi alle scuole: 15 unità per ogni corso quadriennale e per ogni corso di perfezionamento dell'Istituto; 10 unità per il corso di perfezionamento presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze.

L'articolo 3 stabilisce che il diploma rilasciato al termine del corso quadriennale abilita all'esercizio della professione di restauratore e dà diritto all'iscrizione all'albo professionale, la cui istituzione verrà regolata da apposita legge.

Inoltre è previsto che il predetto diploma costituisce requisito per l'ammissione ai pubblici concorsi statali per le funzioni di restauratore.

La norma proposta, infine, demanda ad un decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di dettare le norme di funzionamento e organizzazione dei corsi quadriennali e dei corsi di perfezionamento.

L'articolo 4 destina uno stanziamento di 50 miliardi di lire nel periodo 1990-1992 da destinare all'adeguamento e all'allestimento della sede dei corsi svolti dall'Istituto centrale per il restauro e per quanto altro occorre per il funzionamento dei corsi medesimi.

È previsto che la direzione dell'Istituto venga affidata ad un dirigente generale di livello C e che alla direzione dei laboratori e dei servizi dell'Istituto vengano preposti dirigenti dei ruoli tecnici del Ministero.

A tal fine le dotazioni organiche del Ministero sono incrementate di 1 dirigente generale e 8 primi dirigenti.

L'articolo 5 riguarda la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'attività di insegnamento del restauro, affidata all'Istituto centrale per il restauro, è organizzata in corsi quadriennali al termine dei quali è rilasciato il diploma di restauratore di beni culturali ed in corsi di perfezionamento al termine dei quali è rilasciato un attestato.

2. I corsi quadriennali sono svolti presso la sede dell'Istituto centrale per il restauro e presso i centri regionali o interregionali la cui attività è regolamentata da apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni interessate. Possono altresì essere istituite sezioni scolastiche distaccate dell'Istituto centrale per il restauro, nel numero massimo di quattro, presso le quali sono tenuti corsi quadriennali.

3. Presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze è istituita una delle quattro sezioni distaccate di cui al comma 2.

4. I corsi di perfezionamento sono svolti presso la sede di Roma dell'Istituto centrale per il restauro. Presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze è svolto un corso di perfezionamento relativo al commesso marmoreo.

5. Ai corsi quadriennali si accede mediante concorso pubblico per esami al quale sono ammessi cittadini italiani in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Un terzo dei posti è riservato a cittadini stranieri in possesso del titolo di studio equiparato al predetto diploma e che superino anche la prova orale di lingua italiana.

6. Al corso di perfezionamento si accede mediante concorso per titoli al quale sono ammessi i cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma conseguito al termine del corso quadriennale di cui al comma 1 o in possesso di diplomi, conseguiti al termine dei corsi tenuti in paesi stranieri, che siano dichiarati idonei per l'ammissione al corso di perfeziona-

mento mediante decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari esteri.

7. Ai vincitori del concorso per l'accesso al corso di perfezionamento è concessa una borsa di studio annuale pari al 75 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo attribuito, per lo stesso periodo, agli impiegati civili di ruolo dello Stato inquadrati alla settima qualifica funzionale. La borsa di studio può essere rinnovata per un secondo anno, previo motivato parere favorevole del direttore dell'Istituto e del collegio degli insegnanti del corso.

ART. 2.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, definisce, con proprio decreto, lo schema tipo di convenzione da adottarsi per l'attuazione e il funzionamento dei centri regionali o infraregionali per l'insegnamento del restauro.

2. La convenzione deve assicurare l'uniformità rispetto alle scuole dell'Istituto centrale per il restauro, dei programmi, delle modalità e dei requisiti per l'accesso, degli scrutini annuali, dell'esame finale e del personale insegnante. Gli oneri di istituzione e funzionamento e del personale delle scuole gravano sugli enti regionali.

3. Nel primo quinquennio possono essere attivate non più di quattro scuole regionali o infraregionali. Negli anni successivi possono essere aperte altre scuole nel numero complessivo di venti.

4. Il numero dei posti messi annualmente a concorso per i corsi quadriennali non può superare le quindici unità per ogni sede di insegnamento.

5. Il numero dei posti messi annualmente a concorso per il corso di perfezionamento non può superare le quindici unità per la sede dell'Istituto centrale per il restauro e le dieci unità per la sede dell'Opificio delle pietre dure di Firenze.

ART. 3.

1. Il diploma conseguito al termine del corso quadriennale abilita all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali e dà diritto all'iscrizione nell'albo professionale dei restauratori di beni culturali, la cui istituzione presso il Ministero di grazia e giustizia è regolata con legge.

2. Il possesso del diploma di cui al comma 1 costituisce requisito per l'ammissione ai pubblici concorsi statali per l'esercizio di funzioni che prevedano l'esecuzione di interventi di conservazione e restauro di beni culturali con diretta manipolazione dei beni stessi.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per il funzionamento e l'organizzazione dei corsi quadriennali e dei corsi di perfezionamento.

ART. 4.

1. Per l'adeguamento e l'allestimento delle sedi dei corsi di insegnamento del restauro da parte dell'Istituto centrale per il restauro, per quanto altro occorrente per il funzionamento dei corsi medesimi e per l'adeguamento della sede e le attrezzature dell'Istituto medesimo, è autorizzata, nel triennio 1990-1992, la spesa complessiva di 50 miliardi di lire.

2. L'Istituto centrale per il restauro è diretto da un dirigente generale di livello C, proveniente dai ruoli tecnici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Ai laboratori di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dello articolo 1 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 luglio 1977, sono preposti primi dirigenti provenienti dal ruolo degli esperti del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. Ai servizi di cui ai numeri 5), 6), 7) e 8) del decreto di cui al comma 3, sono preposti primi dirigenti di cui al quadro

B della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

5. Le dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni culturali e ambientali sono incrementate secondo la tabella A allegata alla presente legge.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, quantificato in lire 50 miliardi per il triennio 1990-1992, si provvede quanto a lire 5 miliardi per il 1990, lire 20 miliardi per il 1991 e lire 25 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento « Interventi per il potenziamento della attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

2. All'onere derivante dall'applicazione dall'articolo 1 e dal comma 6 dell'articolo 4, valutati rispettivamente in lire 300 milioni annui e in lire 250 milioni annui si provvede mediante il maggior gettito derivante dalla tassa d'ingresso ai musei statali, che viene aumentata a decorrere dal 1° gennaio 1991, del 5 per cento.

TABELLA A.
(v. articolo 4)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI DIRIGENTI
DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Posti di qualifica		Posti di funzione	
—		—	
Dirigente Generale	n. 1	Direttore dell'Istituto centrale per il restauro	n. 1
Primi Dirigenti	n. 8	Direttore di laboratorio o di servizio dell'Istituto centrale per il restauro	n. 8